

*1<sup>da</sup> per presentazione  
Comando*

40

MINISTERO DELL'INTERNO.

Roma 31 - 8 - 923

MILIZIA VOLONTARIA  
per la SICUREZZA NAZIONALE.

*21*

COMANDO GENERALE.

*M. C. J. J. J.  
N. 996 R. P.*

In esito alla richiesta di cui al foglio  
N° 319 R. del 21 agosto c.m., si richiama  
l'attenzione di cotesto Comando sulla cir-  
colare N° 3596 di Prot. in data 23 maggio  
u.s. di questo Comando Generale, nella  
quale è riportata una circolare di S.E.  
l'avvocato Generale militare, relativa  
alla applicazione delle leggi penali mi-  
litari in confronto degli appartenenti  
alla M.V.S.N.

OGGETTO:

Detta circolare, interpretando le norme  
contenute nell'allegato A al R.D.L. 8  
marzo 1923 N° 831, dice fra l'altro:

COMPETENZA GIUDIZIARIA  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Per i reati commessi nelle nuove Pro-  
vincie dai componenti la M.V.S.N., fuori  
servizio, resta fermo il disposto del  
<sup>per</sup> ~~richiamato~~ art. 1. Tenute poi presenti le  
particolari ragioni che hanno determinato  
la emanazione del R.D. 13 marzo 1921,  
n. 299, è da ritenersi che, alla stessa  
guisa dei militari del R.Esercito, della  
R.Marina, ecc. anche i componenti la M.V.  
S.N., per reati commessi durante il servi-  
zio, che siano preveduti nelle leggi pe-  
nali comuni (oltrechè in quelle militari),  
sono sottoposti alla giurisdizione dei  
Tribunali Militari di Trieste, di Trento,

AL COMANDO DELLA  
VI ZONA  
- TRIESTE -  
e, per conoscenza,  
Al Comando della IV Zona VERONA.  
Al Comando della XIII ^ Zona  
( S.E. Caradonna)

ROMA.

e ( per quelli commessi nel territorio di Zara), di Bari; ferma, per gli ufficiali, la competenza del Tribunale Speciale di Firenze."

Naturalmente, l'interpretazione data alla legge dall'avvocato generale militare - per quanto autorevole - non può vincolare il magistrato ordinario, il quale può anche non essere di concorde parere. Costà, di fatto, a questo Comando Generale, che l'autorità giudiziaria ordinaria, nelle nuove Provincie, è proclive a ritenere di sua competenza il giudizio di qualunque reato comune commesso da ufficiali e militi della M.V.S.N. - sebbene in servizio.

In tale dibattito giudiziario l'autorità militare o politica non può nè deve ingerirsi. Negli eventuali conflitti di competenza fra l'autorità giudiziaria militare e l'autorità giudiziaria ordinaria, deciderà la Suprema Corte di Cassazione in Roma.

Cotesto Comando presenti le denunce contro ufficiali e militi della M.V.S.N., all'avvocato Militare del Tribunale Militare di Trieste - per qualunque reato militare o comune commesso in servizio, o per reati militari commessi fuori servizio, ma nelle circostanze e nelle condizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A al Regolamento di disciplina approvato con R.D.L. 8 marzo 1923 n. 831. Quindi rimanga in attesa degli ordini dell'autorità giudiziaria per ulteriori incumbenti. Qualora già non sia intervenuta l'autorità giudiziaria militare, cotesto Comando esegua le richieste dell'autorità giudiziaria ordinaria - poichè cotesto Comando non può polemizzare, nè con l'una nè con l'altra. Deve eseguire. Solo nel caso in cui la prima già fosse intervenuta, cotesto Comando dovrà in tal senso informare la seconda, inviandola a rivolgere a quella le sue richieste.

In tema poi di esecuzione di mandato di cattura, o di arresto in flagranza di reato, cotesto Comando tenga presente il disposto di cui, all'art. 369 C.P.E. e il disposto di cui all'art. 2 del R.D.L. 8 luglio 1923 N° 1597, riportato sul foglio d'ordini di questo Comando Generale del 1 agosto c.m. dispensa XIV. Circa i provvedimenti disciplinari a carico di ufficiali e militi della M.V.S.N. sottoposti a procedimento penale, valgono, di regola, le norme vigenti per i militari del R.Esercito - talchè i provvedimenti, in via di massima, si adottano a giudizio compiuto. Per il citato R.D.L. è in facoltà di questo Comando Generale di sospendere dal grado l'ufficiale in-

*-quisito,*

22

(e fino alla ~~pronuncia~~ pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria. Non osta però la legge a che questo Comando Generale - in caso di particolare gravità - e considerate le peculiari caratteristiche della Milizia Nazionale, in rapporto alla sua costituzione, formazione e funzionamento - possa prendere altre preventive misure disciplinari, ~~per~~ quelle nella legge contemplate, a carico di ufficiali e militi deferiti al giudice penale.

IL PRIMO COMANDANTE GENERALE.

F/to. De Bono.

PER COPIA CONFORME

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

